

D.M. 2 Settembre 2021
In vigore dal 04/10/2022



"Decreto SGA": criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81



Le principali novità riguardano la denominazione dei titoli dei corsi antincendio e le relative modalità di: si parlerà di LIVELLO 1 (ex rischio basso), LIVELLO 2 (ex rischio medio) e LIVELLO 3 (ex rischio alto).



I corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati con i contenuti del D.M. 10/03/98 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.M. 02/09/2021, ossia entro il 4 aprile 2023. Pertanto, fino a tale data, potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le regole previste dal D.M. 10/3/98.



Gli addetti al servizio antincendio formati ai sensi del "vecchio" D.M. dovranno aggiornare il corso: entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione e il primo aggiornamento dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione/aggiornamento; entro il 04/10/23 se, alla data del 5/10/22, il corso di formazione o l'ultima attività di aggiornamento è stato svolto da più di 5 anni.



Tale decreto stabilisce l'obbligo di predisporre un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza. Scopri maggiori informazioni sul sito www.modiq.it

Il DM 01/09/2021 (Decreto Controlli) in vigore dal 25/09/2022 tratta l'aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio.

Il DM 03/09/2021 (Decreto Minicodice) in vigore dal 29/10/2022 affronta i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro.